

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000552/2015 - 15-01-2015
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Commercializzazione di falsa Sambuca in Europa: definizione di una strategia comune per tutelare i produttori

Alla luce della risposta E-009250/2014 all'interrogazione sulla "Tutela del made in Italy: il caso della Sambuca" e preso atto che i liquori aromatizzati che recano la falsa denominazione di Sambuca continuano ad essere commercializzati in Europa, intende la Commissione inserire tale punto all'ordine del giorno della prossima riunione del Comitato per le bevande spiritose, e di conseguenza concertare una strategia di azione paneuropea chiara che tuteli in modo efficace tutti i suoi produttori?

IT

E-000552/2015

Risposta di Phil Hogan

a nome della Commissione

(27.2.2015)

Come dichiarato nella sua risposta all'interrogazione scritta E-009250/2014 dell'onorevole deputato, la Commissione non è al corrente di alcuna difficoltà particolare incontrata dagli Stati membri nell'applicazione delle regole per il controllo di alcune "sambuche" non conformi alla definizione stabilita dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose¹.

Di conseguenza, la Commissione non intende proporre alcuna strategia comune per il controllo di una determinata bevanda spiritosa.

¹ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16-54.